PortoSole
MARINA DI SANREMO DAL 1975

REGOLAMENTO GENERALE DI PARCHEGGIO

Portosole rel.1.3 del 12/10/2023

art. 1 Con l'ingresso del veicolo nel parcheggio l'utente riconosce ed accetta integralmente le condizioni contenute nel presente regolamento;

Per effetto del ritiro del biglietto del parcheggio ad uso orario, si realizza un contratto avente per oggetto il servizio di parcheggio all'interno dell'area con locazione dell'area di sosta non custodita. Deposito e custodia del veicolo e degli oggetti in esso contenuti NON sono a carico di Portosole.

art. 2 Le segnaletiche orizzontali e verticali, così come le norme del Codice Stradale e le ordinanze della Capitaneria di Porto, devono essere scrupolosamente rispettate, dagli automobilisti i motociclisti ed i pedoni.
L'utente è tenuto a posizionare il veicolo nel luogo indicato dalle segnaletiche predisposte, munendosi di regolare biglietto, badge od autorizzazione, osservando la massima prudenza e cautela negli spostamenti.
La vettura parcheggiata al di fuori degli spazi di sosta, o comunque in maniera irregolare, potrà essere rimossa a rischio e spese dell'utente, che sarà comunque tenuto a corrispondere la tariffa prevista per il periodo di sosta;

art. 3 L'utente deve lasciare il veicolo privo di materiali e/o sostanze infiammabili, animali o oggetti la cui presenza possa costituire pericolo per il personale, i pedoni e gli altri veicoli, o recar danno alla struttura;

art. 4 Gli utenti sono direttamente responsabili dei danni da loro causati alla struttura, al personale del parcheggio o a terzi;

art. 5 La Direzione non risponde in nessun caso dei danni che gli utenti possono reciprocamente arrecarsi nell'area di parcheggio;

art. 6 La Direzione non risponde del furto o danneggiamento dei veicoli e di quanto lasciato all'interno degli stessi, ivi inclusi i beni personali;

art. 7 La Direzione risponde solo dei danni causati dai sistemi di automazione e/o dal personale di Portosole;

art. 8 In ogni caso, osservata la disposizione dell'articolo precedente, i danni subiti dal veicolo durante la sosta devono essere constatati in contraddittorio con la Direzione all'atto del ritiro del veicolo, prima che lo stesso sia rimosso dal luogo di posteggio;

art. 9 Il veic**olo** potrà essere ritirato soltanto dal possessore del relativo biglietto o badge, anche se persona diversa dall'utente.
Nel caso di furto o smarrimento del badge o del biglietto, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione telefonica al personale, utilizzando i riferimenti sottostanti, ea sporgere denuncia alle autorità competenti.
La Direzione non si assume alcuna responsabilità per il periodo intercorrente tra lo smarrimento e/o il furto del biglietto o badge e la denuncia di tale evento;

art. 10 Il periodo massimo di sosta del veicolo, al di fuori di specifiche autorizzazioni, è fissato in giorni 15. Trascorso tale termine, il veicolo potrà essere rimosso e trasportato in altro luogo, ove verrà custodito allo stesso prezzo ed alle stesse modalità del presente regolamento per giorni 15. Trascorsi i complessivi 30 giorni, la Direzione compirà tutti gli atti necessari, consentiti alla vigente legislazione;

PortoSole
MARINA DI SANREMO DAL 1975

art. 11 Il pagamento si effettua al ritiro del veicolo, usufruendo della cassa automatizzata segnalata (pagamento contanti o elettronico) o presso il terminale di uscita (pagamento solo elettronico).

art. 12 L'importo del posteggio orario ed altre forme di abbonamento sono indicate su apposite tabelle poste in prossimità delle casse automatizzate e all'ingresso del parcheggio.
Le tariffe e le condizioni si intendono accettate dall'utente nel momento in cui viene richiesta la prestazione del deposito del veicolo.
Il pagamento del prezzo relativo al parcheggio dovrà essere effettuato prima del ritiro del veicolo dal parcheggio.
Sistemi di pagamento, diversi dall'Euro, potranno essere predisposti ad insindacabile giudizio della Direzione.
In caso di mancato pagamento, la Direzione si riserva di ritenere il veicolo ai sensi degli art. 2766 e 2761 c.c.;

art. 13 Dal momento del pagamento, l'utente ha 15 minuti per recarsi al veicolo ed uscire dal parcheggio.
Il superamento di tale periodo provoca l'impossibilità dell'uscita ed il relativo addebito dell'intera ora successiva.

art. 14 L'accesso dei motoveicoli è consentito tutti i giorni nella fascia oraria 7:00 - 21:00. La Direzione si riserva il diritto di cambiare i giorni e la fascia oraria, dandone comunicazione con congruo preavviso.

IL NOSTRO PERSONALE E' A VOSTRA DISPOSIZIONE H24 TUTTI I GIORNI DELL'ANNO PRESSO LA RECEPTION, PRESSO LA GUARDIOLA (SITA ALL'INGRESSO DEL PORTO) ED AI SEGUENTI RIFERIMENTI:

1) Tel +39 0184500349
2) Mob: +39 3456876762

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo

ORDINANZA

Circolazione stradale nel porto turistico di Portosole

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Sanremo,

VISTA: la concessione demaniale marittima n. 494 in data 27.09.1975 ed Atto suppletivo n. 505 in data 14.12.2001 rilasciati dalla Capitaneria di porto di Imperia a favore dell'allora "Portosole Club Nautico internazionale Sanremo S.p.A.", oggi "Portosole CNIS Sr.l." ;

VISTI: l'art. 6, comma 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni che dispone "…*OMISSIS*…la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Comandante di porto Capo del Circondario… *OMISSIS*…", nonché l'art. 12, comma 3 – lett. f);

VISTE: la circolare n. 38 della Direzione Generale dei porti in data 27 ottobre 2011 e le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale demanio marittimo e porti n. 520951 del 24.02.1995 e n. 5201696 del 14.04.1995;

VISTA: la propria Ordinanza n. 12 in data 01.01.2003 recante l'approvazione del "Regolamento interno dell'approdo turistico di Portosole;

VISTA: la propria Ordinanza n. 13 in data 26.03.2016 recante l'approvazione del "Regolamento di sicurezza del porto di Sanremo";

VISTI: gli articoli 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e seguenti del relativo Regolamento di attuazione;

VISTA: la nota prot. n. 101925 in data 18.11.2021 del Comune di Sanremo;

RITENUTO: necessario emanare, ai fini della sicurezza portuale, disposizioni concernenti la disciplina della circolazione stradale, pedonale e la sosta veicolare nelle strade interne aperte all'uso pubblico del porto di Portosole;

ORDINA

Articolo 1
Generalità

La circolazione stradale, pedonale e la sosta veicolare nelle strade interne aperte all'uso pubblico del porto turistico di "Portosole" sono consentite, per tutto quanto non disposto dalla presente Ordinanza, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice della Strada (D.Lvo n° 285/1992 e ss.mm.ii.) e del relativo Regolamento di esecuzione a cui si fa rinvio per la disciplina in genere della circolazione e per le modalità e tipologie di segnaletica stradale.

Al di fuori delle aree aperte alla pubblica viabilità, ovvero nelle *c.d.* zone operative portuali, delimitate da linea gialla posta a ciglio banchina o in aree precipuamente indicate da opportuni provvedimenti, vige la disciplina posta dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima, nonché da specifiche ulteriori Ordinanze emesse dall'Autorità Marittima ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
Qualsiasi modifica, anche temporanea, della rete viaria e della circolazione esistente, l'apertura di cantieri e l'esecuzione di lavori e/o manifestazioni di qualsiasi genere sulla sede stradale portuale, dovrà essere regolamentata con apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima qualora comporti effetti sulla circolazione stradale, veicolare e pedonale. Quanto sopra, fermo restando il rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo da parte dell'Amministrazione Comunale, laddove normativamente richiesto.
Chiunque faccia ingresso, circoli o sosti a qualunque titolo nelle aree portuali deve comunque adottare ogni possibile precauzione e cautela idonea a prevenire e scongiurare il rischio di incidenti e/o inconvenienti a danno proprio o di altri, in considerazione delle peculiari caratteristiche di rischio insite nella conformazione dei luoghi e delle operazioni normalmente ivi compiute, atteso che alcune zone del porto e le banchine non sono recintate e pertanto non fisicamente intercluse al libero accesso.
Durante la circolazione o la sosta devono essere evitati rumori molesti causati sia dalle modalità di condotta dei veicoli e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e soltanto ai fini della sicurezza stradale.

Articolo 2
Obblighi del Soggetto Gestore

Il *Concessionario* o, per esso, il *Soggetto gestore*, deve provvedere a:

- delimitare opportunamente le aree aperte all'uso pubblico separandole da quelle di limitato uso (ZTL), interdette o di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza al fine di garantire la non promiscuità tra le stesse;
- installare e mantenere idonea coerente segnaletica stradale, diurna e notturna, presso i varchi di accesso e per tutte le aree portuali, le aree veicolari, pedonali e per le aree di cantiere, segnalando adeguatamente la presenza di eventuali pericoli (es. mancanza protezioni ciglio banchina, zone esposte a mareggiata, mancanza parapetto sui camminamenti sopraelevati, etc.);
- adottare ogni altro utile accorgimento teso a garantire la sicurezza, la pubblica incolumità e l'ordine della circolazione;
- adottare ogni altra misura e precauzione tesa ad evitare qualsiasi possibilità di rischio o di incidente, di inquinamento, di infortunio alle persone, alle opere e ai beni mobili o immobili;
- rilasciare apposite autorizzazioni ai soggetti aventi titolo all'accesso ed alla circolazione nelle aree ad accesso/traffico pubblico limitato e/o operative;
- rendere disponibile all'Autorità Marittima ed alle Forze dell'Ordine, su richiesta e per le finalità istituzionali, l'elenco dei suddetti aventi diritto.

Laddove il Concessionario o, per esso, il Soggetto gestore, opti per limitare l'accesso al porto - od a determinate aree portuali - ai soli utenti debitamente autorizzati, tali aree saranno da ritenersi ad accesso/traffico pubblico limitato.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si richiamano le vigenti normative che attribuiscono al “datore di lavoro e/o titolare della concessione” specifiche incombenze a tutela della salute e sicurezza di lavoratori e fruitori in genere, nonché l’attuazione di provvedimenti tra i quali la realizzazione della segnaletica di sicurezza.
Al fine di evitare l’accesso incontrollato di veicoli in porto, a garanzia della sicura fruibilità del sistema stradale, il Concessionario o, per esso, il Soggetto gestore, è tenuto ad adottare idonei sistemi di controllo dell’accesso veicolare atti a limitare la presenza di autovetture nel numero massimo di capienza ai fini di sicurezza. Rientra nella sfera decisoria del Concessionario o, per esso, del Soggetto gestore, la scelta del sistema ritenuto più idoneo. Tali sistemi non devono comunque impedire o sensibilmente rallentare l’intervento in zona di mezzi di polizia e di soccorso.

Articolo 3
Distinzione e disciplina delle diverse aree portuali

La distinzione delle aree portuali, come risultante dalle destinazioni individuate al riguardo dal Concessionario, deve essere segnalata con apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

3.1 Aree aperte all'uso pubblico
Rientrano nelle strade interne aperte all’uso pubblico tutte le aree potenzialmente accessibili da tutti ed escluse da zone ad accesso/traffico limitato, da zone operative e/o temporaneamente normate da appositi provvedimenti di interdizione.
La circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali aperte all’uso pubblico di “Portosole” è disciplinata, per tutto quanto non disposto dalla presente Ordinanza, dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di cui in premessa e loro successive modificazioni.
La velocità massima dei veicoli non deve superare i 30 Km/h e, comunque, deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ovvero causa di intralcio alla circolazione. Eventuali limitazioni di velocità sono indicate da appositi segnali stradali posti sulla carreggiata o da apposita cartellonistica.
Nella carreggiata vige il doppio senso di marcia, divieto di sosta e di fermata, divieto di sorpasso e di inversione a “U” e obbligo di invertire la marcia nell’apposito spazio di manovra presente.
La rimozione forzata del veicolo sarà effettuata nei casi previsti dal Codice della Strada e avverrà con l’ausilio della società convenzionata con il Comune di Sanremo per il medesimo servizio nel territorio comunale.
La sosta è consentita negli spazi (stalli) autorizzati per il parcheggio. Nelle rimanenti aree il divieto di sosta è permanente.
La sosta dei veicoli destinati al carico/scarico di merci è limitata al tempo strettamente necessario per l’effettuazione di tali operazioni.
I pedoni sono tenuti a circolare sui marciapiedi o sugli appositi percorsi pedonali opportunamente illuminati e segnalati.

3.2 Aree ad accesso/traffico limitato (ZTL)
Rientrano nelle strade interne ad accesso/traffico limitato (ZTL) tutte quelle aree contraddistinte dalla relativa segnaletica, per le quali l’accesso e la circolazione sono consentiti solo a particolari

categorie di utenti o veicoli espressamente autorizzate/individuate dal Concessionario, o per esso, dal Soggetto gestore e che espongano relativo contrassegno autorizzativo.

3.2.1 Disposizioni generali

Sono esclusi dal divieto di accesso nelle aree di cui al presente paragrafo:

a) mezzi e personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli altri Enti con compiti di polizia (es. Vigili del Fuoco, ASL, etc...) ed istituzionali che, per ragioni di servizio, hanno necessità di accedere nella zona;
b) personale e mezzi di soccorso e pubblica assistenza;
c) veicoli muniti del contrassegno di cui all'articolo 188 del Codice della Strada (circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide) utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
d) altri veicoli o categorie di veicoli comunque autorizzati secondo specifiche disposizioni da inserire e rendere pubbliche nel Regolamento di gestione dell'approdo.

3.2.2 Disposizioni per il transito veicolare

La sosta dei veicoli autorizzati all'accesso nelle aree di cui al presente paragrafo è consentita al di fuori della carreggiata esclusivamente negli appositi stalli di sosta contrassegnati dalla relativa segnaletica stradale orizzontale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 188 del Nuovo Codice della Strada, in proporzione al numero totale di stalli realizzati dovranno essere predisposti un congruo numero di spazi dedicati alla sosta di veicoli in uso a persone diversamente abili ed al carico/scarico delle merci.

I veicoli devono essere muniti del contrassegno autorizzativo di cui al precedente punto 3.2, da esporre in posizione chiaramente visibile (sul cruscotto o parabrezza) e tale da consentirne l'agevole lettura da parte degli organi di controllo.

Nella carreggiata vige il doppio senso di marcia, divieto di sosta e di fermata, divieto di sorpasso e di inversione a "U" e obbligo di invertire la marcia nell'apposito spazio di manovra presente.

La rimozione forzata del veicolo sarà effettuata nei casi previsti dal Codice della Strada e avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune di Sanremo per il medesimo servizio nel territorio comunale.

3.2.3 Disposizioni per il transito pedonale

I pedoni devono procedere sugli appositi marciapiedi o passaggi pedonali opportunamente illuminati e segnalati sul manto stradale.

I pedoni devono attraversare la carreggiata avvalendosi degli appositi attraversamenti pedonali opportunamente segnalati sul manto stradale.

3.3 Aree operative.

Rientrano nelle zone operative portuali le seguenti aree:

- l'intero ciglio banchina contraddistinto da linea gialla continua di tutte le banchine portuali;
- aree ove insistono distributori fissi di carburanti per unità navali e/o veicoli terrestri;
- aree ove insistono cantieri navali, zone di rimessaggio e gru per movimentazione imbarcazioni;
- scalo/i di alaggio;
- altre aree individuate con appositi provvedimenti.

Lungo il ciglio banchina, contraddistinto da linea gialla continua e comunque ad una distanza non inferiore a 2 (due) metri dal bordo è vietata la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo.
In caso di violazione è prevista la rimozione forzata del veicolo che avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune di Sanremo per il medesimo servizio nel territorio comunale.

Analogamente, è prevista la rimozione forzata del veicolo qualora lo stesso si trovi:

- al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da arrecare serio intralcio alla sicura circolazione ovvero potenziale ostacolo al rapido transito dei mezzi di soccorso;
- al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da impedire o rendere difficoltoso il raggiungimento dei dispositivi fissi antincendio;
- in prossimità di curve e passaggi pedonali o in posizione tale da occultare la vista di segnali stradali o situazioni di pericolo.

È vietato il lavaggio con acqua e/o detergenti dei veicoli.

È fatto obbligo ai pedoni di circolare sugli spazi dedicati opportunamente segnalati ed illuminati. I pedoni devono prestare attenzione lungo i camminamenti in banchina e sui pontili privi di protezioni evitando eventuali ostacoli connessi direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti.
Laddove non presenti marciapiedi o passaggi pedonali, i pedoni devono procedere in fila per uno (*cd.* "indiana") mantenendosi a debita distanza di sicurezza dal ciglio banchina e prestando la massima attenzione a tutte le operazioni in corso connesse direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti (ormeggio, disormeggio, carico/scarico merci, alaggio e varo *etc*.).

Articolo 4
Segnaletica stradale

Sarà cura del concessionario o, per esso, del Soggetto Gestore, posizionare la segnaletica stradale e la cartellonistica (verticale ed orizzontale, diurna e notturna) e vigilare, quotidianamente, sull'integrità e l'idoneità della stessa in modo da garantire il pieno rispetto di adeguati parametri di sicurezza, nonché sulla corretta osservanza da parte dell'utenza portuale tutta delle norme contenute nella regolamentazione stessa.
Il Concessionario o, per esso, il Soggetto Gestore è tenuto a predisporre idonei sistemi fisici di protezione parallelamente al ciglio banchina (es. fioriere, cordoli, dissuasori etc.) per prevenire il rischio di caduta accidentale di veicoli negli specchi acquei portuali. A tal riguardo dovrà essere collocata apposita cartellonistica stradale segnalante il pericolo di caduta a mare dei veicoli.
In caso contrario, dovrà essere apposta idonea segnaletica destinata ad evidenziare la mancanza di protezioni lungo il ciglio banchina, sulle aree adiacenti e sui pontili.

Articolo 5
Spazi (stalli) destinati alla sosta

Le aree destinate a parcheggio sono appositamente delimitate a cura del Concessionario e sono individuate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
I veicoli devono essere posti secondo quanto prescritto da suddetta segnaletica a norma del Codice della Strada.

La segnaletica orizzontale delle aree di parcheggio sarà:

- di colore bianco, per gli stalli di sosta pubblici (anche se a disco orario);
- di colore azzurro, o bianco in caso di accesso regolato con sbarra e/o delimitazione integrante il pagamento della soste, per gli stalli a pagamento;
- di colore giallo, per gli stalli di sosta riservati agli automezzi di soccorso, di polizia, diversamente abili, zona carico/scarico merci.

Articolo 6
Prescrizioni di massima

Durante l'esecuzione di operazioni portuali effettuate con gru in movimento, operazioni di alaggio/varo unità, rifornimento depositi carburante, il personale interessato e responsabile delle medesime dovrà assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori, che le aree interessate siano libere da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone, interrompendo immediatamente, se del caso, lo svolgimento delle operazioni stesse.
Sugli stalli di colore giallo riservati è proibita la sosta e la fermata ai veicoli diversi da quelli non autorizzati per quel tipo di sosta.
La circolazione di automezzi operativi/di cantiere nelle strade portuali aperte all'uso pubblico, o ad accesso/traffico limitato (ZTL), deve avvenire nel rispetto delle pertinenti disposizioni dettate dal vigente Codice della Strada.
Ogni operazione che comporti la necessità di chiudere o limitare temporaneamente la circolazione può essere effettuata ai sensi dell'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada previa autorizzazione del Comune di Sanremo e previa adozione delle misure di sicurezza previste e/o ulteriormente prescritte dall'Autorità Marittima.

Articolo 7
Condizioni meteorologiche particolarmente avverse

Durante l'imperversare di condizioni meteo marine avverse tali da comportare la tracimazione dell'acqua marina dalle opere foranee nella sottostante banchina, è interdetta la circolazione veicolare e pedonale sulle aree portuali interne interessate.
Al riguardo, sarà cura del Concessionario, o per esso, del Soggetto gestore, mantenere in zona idonea cartellonistica monitoria (anche a mezzo di eventuali pannelli elettronici) ed accorgimenti tecnici (es. sbarra di chiusura o transenne mobili) atti ad impedire il transito di veicoli e pedoni lungo le aree interessate.
Se risultano aree portuali ritenute maggiormente soggette al fenomeno, sulle stesse il Concessionario o, per esso, il Soggetto gestore dovrà allestire appositi accorgimenti atti alla salvaguardia della pubblica incolumità, quali ad esempio "tientibene" e/o salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante posti ad intervalli non inferiori a 50 metri, nonché adoperarsi per il monitoraggio costante delle zone.
Il Concessionario o, per esso, il Soggetto gestore è altresì tenuto ad organizzare un servizio di pronto intervento assicurato a mezzo del personale portuale, dotato di dispositivi di protezione individuale, in grado di intervenire, in caso di necessità derivante da condizioni meteorologiche avverse, anche al di fuori degli ordinari orari di presenza dei dipendenti portuali e comunque se ritenuto fattibile ed opportuno, al fine di far fronte ad ogni necessità connessa con la presenza di imbarcazioni all'ormeggio o persone/veicoli/cose in banchina.
È preciso dovere di tutte le persone che fanno ingresso nelle aree portuali informarsi preventivamente in merito alle previsioni meteorologiche locali, anche consultando gli appositi

bollettini meteo, adottando ogni conseguente cautela per prevenire possibili rischi connessi a previste condizioni avverse che possano compromettere la sicura circolazione nell'area.
Al fine di prevedere con la massima tempestività l'eventuale verificarsi di condizioni meteo marine potenzialmente idonee ad ingenerare fattispecie di tracimazione di acqua di mare sulle aree portuali, il Concessionario o, per esso, il Soggetto gestore dovrà monitorare con particolare cura i bollettini meteo relativi alla zona di mare in questione, attivandosi, nel caso di previsioni particolarmente avverse, affinché la possibile chiusura delle banchine interessate sia pubblicizzata per tempo a favore di tutta l'utenza portuale, nella sua accezione più ampia.
Analogo monitoraggio dovrà essere eseguito dagli altri soggetti Concessionari / titolari di Autorizzazioni ex art. 45 *bis* del Codice della Navigazione presenti nell'approdo.

Articolo 8
Disposizioni finali e abrogazioni

La presente Ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalle ore 08.00 del giorno 21.12.2021 abroga tutte le disposizioni eventualmente in contrasto con le norme contenute nel presente provvedimento.
Le prescrizioni che necessitano della preventiva apposizione della segnaletica monitoria orizzontale e verticale saranno applicabili dopo 10 giorni dall'apposizione della stessa da parte del concessionario.
La rappresentazione planimetrica relativa alla segnaletica stradale viene allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.
L'aggiornamento della planimetria, in caso di modifica della segnaletica evidenziata, resta a carico del Concessionario, che dovrà preventivamente informare questa Autorità Marittima per le discendenti valutazioni.

I contravventori delle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma o in concorso con altre fattispecie, dal Nuovo Codice della Strada per le strade ed aree ad uso pubblico ed ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione per le strade ed aree operative.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/sanremo;
- la trasmissione al concessionario per la successiva esposizione, anche con l'ausilio di cartellonistica, ai varchi di accesso in porto;
- la trasmissione al Comune di Sanremo ed alle Pubbliche Amministrazioni interessate.

Sanremo, *data della registrazione*

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Carmela D'ABRONZO

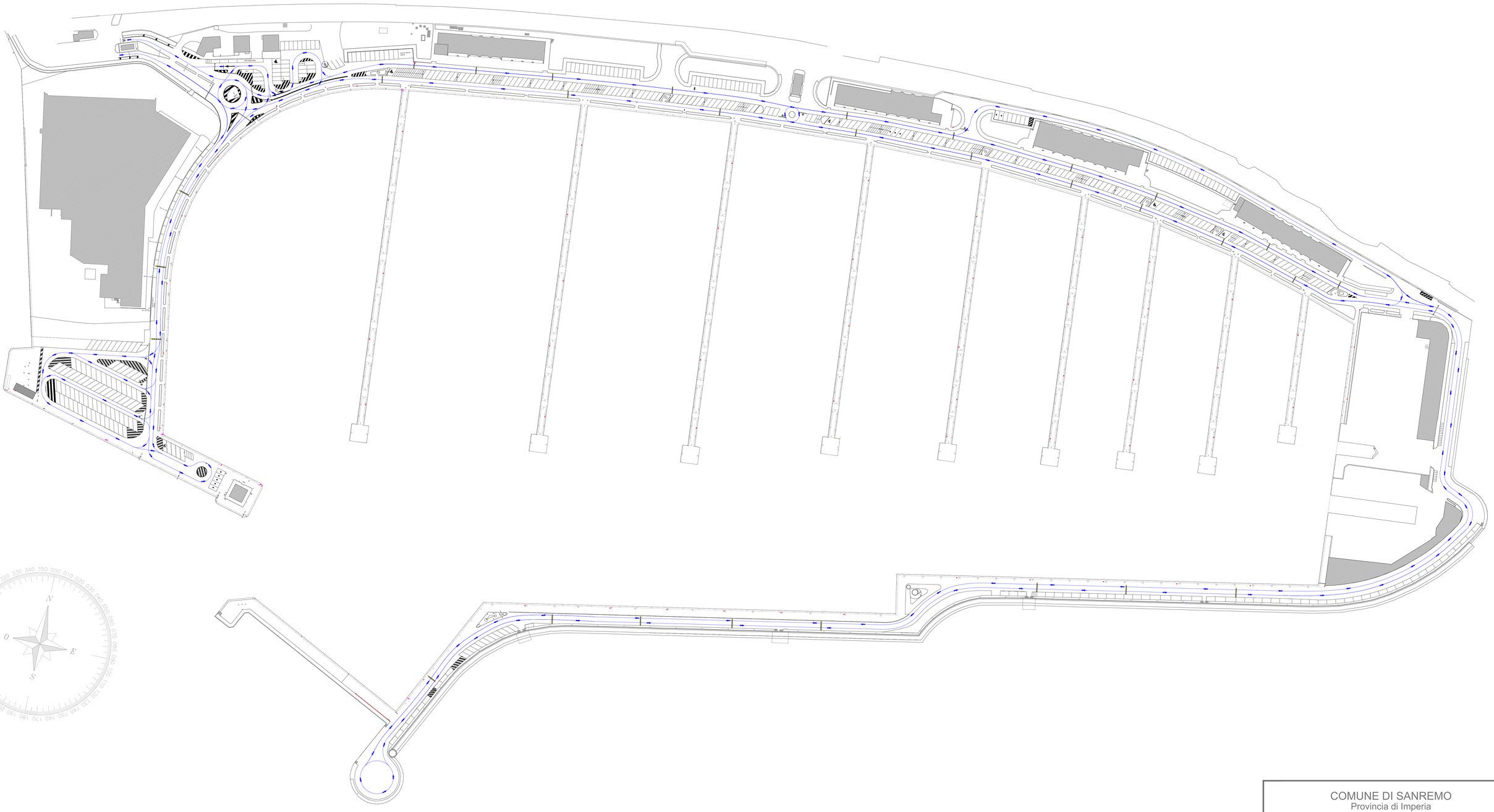

COMUNE DI SANREMO
Provincia di Imperia

PORTOSOLE

Pal_003_20_8_P_1_viabilità	revisione n°8_P_1	Aggiornamento viabilità 30 ottobre 2021

la committenza
Portosole C.N.I.S. S.r.l. a Socio Unico
Via dell'Oreo n°9
20121- Milano